

REGOLAMENTO (CE) N. 142/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2003

che chiude il procedimento di salvaguardia per determinati prodotti di acciaio e dispone il rimborso di determinati dazi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

- (1) Il 6 marzo 2002, alcuni Stati membri («Stati membri interessati») hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni rendeva necessario il ricorso a misure di salvaguardia, hanno fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e hanno chiesto alla Commissione di istituire misure provvisorie di salvaguardia e di aprire un'inchiesta di salvaguardia.
- (2) Secondo gli Stati membri interessati, le importazioni di determinati prodotti di acciaio hanno registrato di recente aumenti di considerevole entità. Inoltre, le misure di difesa commerciale statunitensi comportano una chiusura del mercato nazionale che, oltre a privare sostanzialmente i produttori comunitari di uno sbocco importante per le loro esportazioni, crea le condizioni per una massiccia deviazione del commercio dell'acciaio dagli Stati Uniti verso la Comunità europea («Comunità»). L'acciaio destinato agli Stati Uniti sarà ridestinato alla Comunità. In tal caso, il livello già elevato delle importazioni a basso prezzo potrebbe registrare un vertiginoso aumento, perturbando ulteriormente il mercato comunitario dell'acciaio già colpito in precedenza da un incremento delle importazioni con un rischio di grave pregiudizio per i produttori comunitari.
- (3) Gli Stati membri interessati hanno fatto presente che i produttori comunitari avevano fornito le informazioni necessarie e hanno chiesto alla Commissione di adottare urgentemente misure di salvaguardia comunitarie, dichiarando che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.
- (4) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e alla minaccia di grave pregiudizio per ciascuno dei settori interessati, nonché ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne i prodotti comunitari in questione.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.